

# Corte di Appello Salerno

Cittadella Giudiziaria, Palazzina "Trotula de Ruggiero"  
Viale Unità d'Italia quinto piano 84100 Salerno  
e-mail: [ca.salerno@giustizia.it](mailto:ca.salerno@giustizia.it)

Prot. 94-I

SALERNO, 24-02-2023

Oggetto: **Modalità di pagamento telematico CU, anticipazioni forfettarie, diritti di copia e di certificato. Direttive.**

Ad integrazione di quanto già indicato con nota prot. n. 4-I del 3.01.2023 si rappresenta quanto di seguito indicato:

-In base all'art. 192 D.P.R. 115/2002<sup>i</sup> così come modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'unica modalità di pagamento ammessa per il contributo unificato è quella prevista "dall'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"(artt. 192 comma 1 e 1-*quinquies* D.P.R. 115/2002 così come riformato).

-Le modalità di pagamento diverse da quelle previste dal suddetto articolo non liberano la parte dall'obbligo previsto dall'art. 14 del DPR 115\2002 e pertanto le somme eventualmente corrisposte in modalità non telematiche andranno ripetute (art. 192 comma 2 D.P.R. 115/2002 così come riformato).

-Le parti hanno diritto a presentare istanza di rimborso entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'avvenuto pagamento del contributo unificato in modalità non telematica (Art. 192 comma 2 D.P.R. 115/2002 così come riformato).

-In virtù del combinato disposto dell'art. 196 DPR 115\2002<sup>ii</sup>, così come riformato dal d.lgs. 149/2022, e dell'art. 8 co. 9 del D.L. 198/2022, a decorrere dal 28 febbraio 2023, il diritto di copia, il diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile sono corrisposte solo tramite le modalità di pagamento previste "dall'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".

Premesso ciò, si dispone che il personale delle cancellerie del settore civile:

- provveda ad accettare il pagamento del contributo unificato, dell'anticipazione forfettaria (ex art. 30 DPR 115/2002) e dei diritti di copia e certificato solo se corrisposti unicamente con modalità telematica, nei termini di cui sopra;
- in caso di pagamento con modalità diversa da quella telematica, provveda ad attivare la procedura di recupero tramite Equitalia Giustizia;
- in caso di istanza di rimborso provveda a verificare che la stessa sia stata trasmessa entro 30 giorni dal pagamento, in caso positivo la accoglie e attiva la procedura secondo le indicazioni di cui alla Circolare Ministero Economia e Finanze n. 33 del 26.10.2007 dando atto all'interessato della circostanza (tramite PCT);
- qualora l'istanza di rimborso sia stata trasmessa dopo 30 giorni dal pagamento non dia corso alla procedura di recupero, dando atto all'interessato della circostanza (tramite PCT).

Si raccomanda attento rispetto delle disposizioni. I direttori e i funzionari giudiziari responsabili sono tenuti a vigilare e a monitorare l'osservanza da parte del personale.

Si dà mandato alla dottoressa Amodeo di predisporre, in raccordo con i funzionari, avvisi per l'avvocatura e l'utenza circa la procedura da seguire per i pagamenti telematici, e trasmetterli all'UDI per la pubblicazione sul sito.

Si comunichi al personale e si pubblichi sul sito della Corte di Appello.

Si riportano gli articoli di interesse.

Il Dirigente Amministrativo  
Francesca Del Grosso



---

**i Art. 192 D.P.R. 115 del 2002 (Modalità di pagamento)**

1. Il contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario e al giudice tributario è corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (2).

1-bis. Il pagamento del contributo unificato non effettuato in conformità alla disposizione di cui al comma 1 non libera la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14 e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal predetto pagamento (3).

1-ter. Per i procedimenti dinanzi al giudice tributario, le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis acquistano efficacia sessanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento con cui il direttore della direzione sistema informativo della fiscalità del Ministero dell'economia e delle finanze attesta la funzionalità del sistema di pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (4).

1-quater. Della pubblicazione del provvedimento di cui al comma 1-ter nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana è data immediatamente notizia sul sito istituzionale dell'amministrazione interessata (5).

1-quinquies. Per i procedimenti innanzi al giudice ordinario, le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023 (6).

1-sexies. Se è attestato, con provvedimento pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia o del Ministero dell'economia e delle finanze, il mancato funzionamento del sistema di pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, non si applicano i commi 1 e 1-bis e il contributo unificato è corrisposto mediante bonifico bancario o postale, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293; la prova del versamento è costituita esclusivamente dall'originale della ricevuta, regolarmente sottoscritta (7).

2. Il contributo unificato per i ricorsi proposti dinanzi al giudice amministrativo e' versato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il presidente del Consiglio di Stato.

3. Il comma 2 si applica ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, resta fermo il disposto dell'articolo 191.

5. Dall'attuazione dei commi 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

[1] Articolo sostituito dall'articolo 7, comma 8-ter, del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla Legge 25 ottobre 2016, n. 197.

[2] Comma sostituito dall'articolo 13, comma 1, lettera e), numero 1), del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023, come stabilito dall'articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 149/2022 medesimo, come modificato dall'articolo 1, comma 380, lettera a), della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

[3] Comma inserito dall'articolo 13, comma 1, lettera e), numero 2), del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023, come stabilito dall'articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 149/2022 medesimo, come modificato dall'articolo 1, comma 380, lettera a), della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

[4] Comma inserito dall'articolo 13, comma 1, lettera e), numero 2), del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023, come stabilito dall'articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 149/2022 medesimo, come modificato dall'articolo 1, comma 380, lettera a), della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

[5] Comma inserito dall'articolo 13, comma 1, lettera e), numero 2), del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023, come stabilito dall'articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 149/2022 medesimo, come modificato dall'articolo 1, comma 380, lettera a), della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

[6] Comma inserito dall'articolo 13, comma 1, lettera e), numero 2), del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023, come stabilito dall'articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 149/2022 medesimo, come modificato dall'articolo 1, comma 380, lettera a), della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

[7] Comma inserito dall'articolo 13, comma 1, lettera e), numero 2), del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023, come stabilito dall'articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 149/2022 medesimo, come modificato dall'articolo 1, comma 380, lettera a), della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

**ii Art. 196 D.P.R. 115 del 2002 (Determinazione delle modalità di pagamento)**

1. Il diritto di copia, il diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile sono corrisposti tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (1).

[1] Comma sostituito dall'articolo 13, comma 1, lettera f), del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023, come stabilito dall'articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 149/2022 medesimo, come modificato dall'articolo 1, comma 380, lettera a), della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.